



## La Corte Federale di Appello

Composta dai signori:

***Avv. Giorgio Quadri – Presidente,***

***Avv. Simona Filippone – Componente,***

***Avv. Paola Fiorillo – Componente,***

ha pronunciato la seguente

### Decisione

Nel procedimento iscritto al numero 5/2023 ed avente ad oggetto i reclami in appello proposti dal sig. Diego Bellini (in data 13.10.2023) nonché dal sig. Giacomo Tancioni, dalla ASD Legio XIII Roma e dal sig. Luca Santolamazza (in data 20.10.2023) avverso la decisione del Tribunale Federale FIDAF resa alle date 27 settembre/06 ottobre 2023.

### Fatto e svolgimento del procedimento

Con atto del 13.07.2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale, unitamente ad altri tesserati che non hanno inteso presentare reclamo avverso la decisione sopra citata:

- il Sig. **Diego BELLINI**, tessera FIDAF n. A 21237/17, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli



artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver partecipato sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando il tesserino di Irino PROIETTO, con impressa la sua fotografia;

- il Sig. **Giacomo TANCIONI**, tessera FIDAF n. D 00749/10, all'epoca dei fatti Presidente della società LEGIO XIII Roma:

1) violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia per non aver collaborato durante le indagini ed in particolare non rispondendo alla richiesta della segreteria FIDAF di voler comunicare i recapiti telefoni di giocatori che erano stati tesserati con la sua società nella stagione sportiva precedente all'attuale, invocando un inesistente impedimento dovuto alla tutela di "dati sensibili" della privacy;

2) violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver consentito o comunque non impedito ai giocatori Giuseppe ANSALONE, Mirco ROCCHI e Diego BELLINI di partecipare sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando i tesserini con impresse le loro fotografie di altri tesserati per la citata società ed in particolare di Claudio FIORITI, Valerio PASQUALI e Irino PROIETTO;

- il Sig. **Luca SANTOLAMAZZA**, tessera FIDAF n. C 02019/21, all'epoca dei fatti coach svolgente le funzioni di dirigente accompagnatore della società



LEGIO XIII Roma:

1) violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia, 63 e 64 del Regolamento Organico per non aver consegnato agli arbitri, in qualità di dirigente accompagnatore della soc. LEGIO XIII Roma, prima della gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, i documenti dei giocatori con cui effettuare il riconoscimento degli stessi, nonché per non aver firmato il roster della citata gara;

2) violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver consentito o comunque non impedito ai giocatori Giuseppe ANSALONE, Mirco ROCCHI e Diego BELLINI di partecipare sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando i tesserini con impresse le loro fotografie di altri tesserati per la citata società ed in particolare di Claudio FIORITI, Valerio PASQUALI e Irino PROIETTO;

- la società **LEGIO XIII Roma ASD**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di cui all'art. 4 comma 1 e 7 comma 3 del Regolamento di Giustizia per le condotte contestate ai Sigg.ri Giacomo TANCIONI, Luca SANTALAMAZZA, Giuseppe ANSALONE, Mirco ROCCHI, Diego BELLINI, Emanuele DALLAGO, Valerio Maria ROTA e Alessio SCHIAROLI, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente, coach e atleti della predetta società;



Con decisione del 27 settembre - 06 ottobre 2023, il Tribunale Federale della FIDAF, in accoglimento parziale delle richieste avanzate dalla Procura Federale, comminava le seguenti sanzioni:

- al sig. Diego Bellini l'estromissione da qualsiasi attività (squalifica, sospensione, interdizione) per mesi 24;
- al sig. Giacomo Tancioni la pena della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 4;
- al sig. Luca Santolamazza la pena della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 3;
- alla Soc. Legio XIII Roma ASD:  
esclusione dalla prossima Coppa Italia;  
sanzione pecuniaria di € 1000,00;  
decurtazione di n. 5 punti nel prossimo Campionato cui parteciperà la stessa.

Avverso la suddetta Decisione, in data 13 ottobre 2023, il sig. Diego Bellini presentava reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, richiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale ovvero, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione comminata, per i seguenti motivi:

- 1) Insussistenza dei fatti contestati (a dire della difesa del Bellini non vi sarebbe prova che il tesserato avrebbe disputato, con identità travisata, la competizione dell'8.01.2023 contro le Aquile Ferrara);
- 2) Eccessività della sanzione erogata (a dire della difesa del Bellini, trattandosi di



condanna adottata sulla base di mere presunzioni, la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata, anche tenuto conto che il Tesserato oggi svolge “*con grande impegno e dedizione*” l’attività di coach per l’A.S.D. Volsci Velletri.

In data 20.10.2023, veniva presentato ulteriore reclamo dal sig. Giacomo Tancioni, dalla ASD Legio XIII Roma e dal sig. Luca Santolamazza, a mente del quale si richiedeva, in riforma della decisione impugnata, che la Corte Federale d’Appello, in via preliminare, dichiarasse l’inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere dalla Procura federale successivamente al 02.04.2023; in via principale, l’annullamento delle sanzioni irrogate agli incolpati “*perché i fatti non sussistono e/o non costituiscono illecito disciplinare e/o perché commessi per mera colpa ed inesperienza*” ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni comminate.

I motivi del predetto reclamo possono essere così sintetizzati:

- 1) Il Tribunale Federale avrebbe errato nell’affermare di non essere competente a giudicare in merito alla regolarità (o meno) della richiesta di proroga delle indagini avanzata dalla procura federale nei termini di cui all’art. 80 RG FIDAF;
- 2) Quanto ai fatti contestati al sig. Tancioni (Presidente della ASD Legio XIII Roma) non vi sarebbe alcuna prova né in merito alla circostanza che egli avrebbe consentito e/o impedito la partecipazione alla competizione di giocatori con identità travisata né, tantomeno, che egli abbia omesso di collaborare con la Procura Federale;



- 3) Quanto ai fatti contestati al sig. Luca Santolamazza si ribadiva che non vi sarebbe alcuna prova in merito alla partecipazione di giocatori con identità travisata nella competizione dell'8.01.2023 e che, in ogni caso, la sanzione sarebbe eccessiva, in ragione della inesperienza dell'incolpato (che per la prima volta rivestiva il ruolo di dirigente accompagnatore) e delle sanzioni comminate ad altre parti del procedimento disciplinare, che avrebbero tenuto condotte analoghe;
- 4) Da ultimo, quanto alla soc. Legio XIII Roma A.S.D., si precisava che, in mancanza di prove certe in relazione agli addebiti contestati ai tesserati, nessun addebito a titolo di responsabilità oggettiva poteva esser mosso alla società.

In data 8 novembre 2023 la Corte Federale d'Appello, disposta la trattazione congiunta dei reclami avverso la medesima decisione del Tribunale Federale, fissava l'udienza di discussione al 17 novembre 2023, ore 14:30. Su richiesta dei reclamanti, la convocazione veniva posticipata al 22 novembre 2023.

All'udienza del 22.11.2023 il Collegio, constatata la presenza dei reclamanti e della Procura Federale, sentiti gli incolpati (tutti presenti personalmente) e dopo ampia discussione, riservava ogni decisione in merito alla procedibilità del ricorso presentato dai sigg.ri Tancioni, Santolamazza e ASD Legio XIII Roma nonché all'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse del Tesserato Santolamazza.



In data 27.11.2023, a scioglimento della riserva formulata in udienza ed in accoglimento della richiesta formulata dal Santolamazza, la Corte Federale di Appello, disponeva *“l’acquisizione dei referti relativi a gare e Coppa Italia della Legio XIII nella passata stagione sportiva, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento”*.

Ricevuta la documentazione richiesta, la Corte si riuniva in Camera di Consiglio per decidere in merito al reclamo.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, si rileva la procedibilità/ammissibilità del ricorso presentato congiuntamente dai sigg.ri Tancioni, Santolamazza e Soc. Legio XIII Roma ASD.

Ad avviso della Corte, infatti, la tassa per il reclamo è stata versata in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari che, all’art. 43 R.G., prevedono un *“contributo per l’accesso alla giustizia”* di € 750,00 nel giudizio di appello, da versare *“prima del deposito dell’atto introduttivo del giudizio”*.

Ancora in via preliminare si dichiara la piena utilizzabilità di tutti gli atti di indagine della Procura Federale, anche quelli compiuti dopo il 02.04.2023.

A tale riguardo si rileva che la richiesta, avanzata nei termini di cui all’art. 80, co. 3, R.G., è conforme alla normativa regolamentare e, pertanto, è stata ritualmente accolta dalla Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.



Sempre in via preliminare la Corte ritiene che il sig. Bellini sia soggetto alla disciplina del Regolamento di Giustizia e ciò ai sensi dell'art. 2 comma 2 e comma 3.

Nel merito, giova rammentare che il presente procedimento prende le mosse dal deferimento di alcuni tesserati della Legio XIII Roma, per avere gli stessi partecipato con identità travisata all'incontro di Coppa Italia dell'8 gennaio 2023. Diversamente da quanto assunto dai reclamanti, risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti addebitati, anche perché gli incolpati si sono limitati ed effettuare contestazioni generiche, apodittiche, confuse, contraddittorie ed omissive, in ogni caso tali da non riuscire in alcun modo a sostenere e/o rendere in alcun modo plausibile la propria linea difensiva.

Al contrario, l'istruttoria svolta prova e dimostra che il collegio arbitrale, durante la gara, ha effettuato la verifica della corrispondenza tra la foto presente sul tesserino e gli atleti fisicamente in campo, anche se ha omesso il doveroso riscontro anagrafico con i documenti d'identità dei giocatori.

Conseguentemente, risulta accertato che alla gara abbiano partecipato soggetti diversi rispetto a quelli inseriti nel roster, apponendo la propria immagine fotografica sul tesserino di atleti non presenti.

Il Bellini, in particolare, riconosciuto dai dirigenti della squadra avversaria durante la gara, non produce alcun elemento probatorio "certo" in merito alla



sua assenza dal campo di gara, limitandosi lo stesso ad affermare, in via generica ed affatto circostanziata, la sua “non presenza”.

Nel corso dell'udienza, poi, è stata accertata in maniera incontrovertibile la manomissione del file presente negli archivi elettronici federali e, in particolare la cancellazione della fotografia del sig. Irino Proietto (di cui il Bellini aveva acquisito l'identità), il giorno successivo allo svolgimento della gara ed alla segnalazione dei fatti da parte delle Aquile Ferrara.

A tale riguardo si evidenzia che il rappresentante della Segreteria Federale, presente in udienza, ha sottolineato e precisato che l'accesso a tale sezione è concesso esclusivamente alle Società, uniche detentrici delle relative password e che Presidente e difensore della Legio XIII Roma Asd nulla hanno opposto in merito.

Ne discende l'accertata, esclusiva responsabilità della società e del suo Presidente, soprattutto in relazione alla gravissima violazione dei principi di **lealtà e probità** che governano e sovrintendono tutto l'ordinamento sportivo.

La falsificazione dei documenti personali degli atleti appare rivestire altresì una rilevanza finanche penale che potrà, nel caso, essere accertata dalla competente autorità giudiziaria.

Da ultimo, per quanto concerne la posizione del sig. Luca Santolamazza, il Collegio, a seguito della produzione da parte della Segreteria Federale della documentazione relativa alle precedenti gare cui il Tesserato ha preso parte, ha



potuto rilevare che lo stesso, in effetti, non ha mai rivestito la qualifica di accompagnatore della squadra in precedenti manifestazioni.

Ciò, anche in ragione del numero elevato di tesserati della società, rende plausibile la circostanza che egli potesse non conoscere personalmente tutti gli atleti presenti in gara, ma non ne esclude, in ogni caso, la responsabilità anche a fronte degli obblighi regolamentari gravanti sugli accompagnatori.

### PQM

La Corte Federale di Appello preliminarmente :

- dichiara procedibili i reclami proposti dalla LEGIO XIII e dai sigg.ri Tancioni e Santolamazza;
- Accoglie le istanze istruttorie presentate dal sig. Santolamazza;

e

definitivamente pronunciando sui reclami proposti ed a parziale modifica della decisione del Tribunale Federale,

così decide:

- (a) rigetta il reclamo presentato dal sig. **Diego Bellini**, confermando la sanzione dell'estromissione da qualsiasi attività (squalifica, sospensione, interdizione) per mesi 24;



- (b) rigetta il reclamo presentato dal sig. **Giacomo Tancioni**, confermando la sanzione della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 4;
- (c) accoglie parzialmente il ricorso presentato dal sig. **Luca Santolamazza**, comminando la sanzione della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per mesi 18;
- (d) rigetta il ricorso presentato dalla Soc. **Legio XIII Roma ASD**:
- confermando l'esclusione della Società dalla prossima Coppa Italia,
  - confermando la decurtazione di n. 5 punti nel prossimo Campionato cui parteciperà (o ha già partecipato) la stessa;
  - aumentando la sanzione pecuniaria ad € 3.000,00, per le ragioni di cui alla parte motiva.

Manda alla Segreteria per i provvedimenti di competenza.

**Roma 11 dicembre 2023**

Fto. Avv. Giorgio Quadri – Presidente

Fto. Avv. Simona Filippone - Componente

Fto. Avv. Paola Fiorillo – Componente